

1

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PREMESSO

Preso atto dell'emanazione del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 – Regolamento recante modifiche ed interpretazioni al D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 **lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**", concernente i provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, terranno conto delle indicazioni relative all'applicazione delle modifiche dello Statuto pervenute con nota n° 3602 del 31 luglio 2008 del MIUR. Infatti il D.P.R. 235/2007 apporta sostanziali novità in materia disciplinare, sia per quanto concerne le infrazioni, sia per quanto concerne le modalità di impugnazione di queste ultime. Il presente regolamento risulta pertanto ispirato ai seguenti principi tratti dall'Articolo 1 punti 2, 3, 4 dello Statuto delle studentesse

...

- *"2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20.11.89 e con i principi generali dell'ordinamento italiano".*
  
- *"3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva."*
  
- *"4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale."*

## **ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**



1. Compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
2. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni hanno pertanto finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.
3. Il recupero alla comunità scolastica può esplicarsi anche attraverso l'irrogazione di sanzioni consistenti in attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno.
8. Nell'irrogazione delle sanzioni occorre tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano.
9. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, sempre che non ricorrano situazioni di particolare gravità o che l'interesse della comunità scolastica facciano apparire inopportuna la conversione della sanzione.

## **ART.2 - DOVERI DEGLI STUDENTI**

Art. 3 D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **ART.3 - MANCANZE DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA INOSSERVANZA DEI DOVERI SOPRA MENZIONATI E RELATIVE SANZIONI.**

#### Fascia A – Mancanze disciplinari

1. presentarsi alle lezioni in ritardo;
2. presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;
3. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e materiali pericolosi;
4. assentarsi da scuola senza giustificato motivo;
5. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio;
6. giocare, chiacchierare o arrecare disturbo sia durante le attività scolastiche sia durante gli

- spostamenti nell'edificio o all'esterno;
7. non fare i compiti e disattendere ai propri doveri.



#### Fascia A – Sanzioni

Le sanzioni previste per le mancanze disciplinari comprese nella fascia A sono:

1. richiamo orale da parte del docente;
2. richiamo scritto sul diario da parte del docente;
3. nota sul registro da parte del docente e comunicazione alla famiglia del contenuto della nota;

Le sanzioni sopra individuate saranno graduate ed applicate a discrezione del docente o del Dirigente Scolastico in relazione alla frequenza del ripetersi della violazione o alla sua gravità.

#### Fascia B – Mancanze disciplinari

1. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
2. disobbedire a disposizioni impartite dai docenti, dai collaboratori del Dirigente, dal Dirigente o dal personale addetto alla vigilanza.


#### Fascia B – Sanzioni

1. scuse formali presentate alla persona a cui si è disobbedito;
2. nota sul registro e comunicazione scritta alla famiglia;
3. convocazione della famiglia presso il Coordinatore o il Dirigente Scolastico;
4. sospensione fino a tre giorni per reiterate o gravi infrazioni disciplinari;

Le sanzioni sopra individuate saranno graduate con riferimento alla gravità e alla frequenza del ripetersi del comportamento dell'alunno.

La n° 1 può essere irrogata dal Dirigente Scolastico e dal docente.

La n° 2 sarà irrogata dal docente che ha rilevato l'infrazione e la comunicazione alla famiglia sarà curata dal Dirigente Scolastico.



La n° 3 sarà a cura del Coordinatore.

La n° 4 sarà irrogata del Consiglio di Classe sulla base della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico. La proposta di deferimento dell'alunno responsabile al Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico verificherà la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare la famiglia sul deferimento e sulla sanzione irrogata. Le sanzioni di cui ai punti 1- 2 - 3 - 4 possono anche sommarsi.

**ART.4 - ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI ALTERNATIVE E /O  
COMPLEMENTARI ALLA PRINCIPALE.**

In ottemperanza all' art.1, punto 5, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 si individuano le seguenti tipologie di ulteriori sanzioni alternative e/o complementari alla principale in aggiunta a quelle individuate nella fascia A e B del presente Regolamento per le infrazioni disciplinari di minor gravità.

Vengono individuate secondo un criterio di gradualità crescente in relazione alla gravità e all' offensività del comportamento tenuto nonché all'entità del danno causato.

- 1) invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali compromessi, mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o a compagni offesi;
- 2) ripristino della situazione antecedente la mancanza, con riparazione e/o ristoro del danno;
- 3) attività di volontariato a favore di compagni bisognosi di aiuto e sostegno per un periodo determinato;
- 4) attività di approfondimento di tematiche riguardanti l'educazione alla legalità;
- 5) attività di "docenza" con lezioni rivolte ai compagni sugli argomenti di educazione alla legalità approfonditi;
- 6) attività di riordino di materiali;
- 7) attività di pulizia dei locali scolastici;
- 8) attività di pitturazione di locali scolastici;
- 9) attività di volontariato concordate con i servizi sociali;
- 10) risarcimento del danno attraverso dazione di denaro da parte dei genitori o dei tutori,.

Le sanzioni sopra presentate costituiscono mere indicazioni operative che l'organo preposto

all'irrogazione delle sanzioni può integrare con ulteriori proposte formulate in aderenza alla particolare natura dell'infrazione disciplinare giudicata, purchè sempre individuate nel rispetto dello spirito delle disposizioni normative vigenti in materia di irrogazioni di sanzioni disciplinari agli alunni.

L'organo deputato ad irrogare la sanzione valuterà altresì, volta per volta, quando ricorrano le condizioni per irrogare la sanzione alternativa o quando ragioni di opportunità lo sconsiglino

#### Fascia C – Mancanze disciplinari

1. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche creando occasioni di pericolo per sé e/o per gli altri;
2. utilizzare cellulari, videofonini e analoghe strumentazioni elettroniche durante le lezioni, l'intervallo, i viaggi di istruzione e le visite guidate senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del Dirigente Scolastico;
3. sporcare intenzionalmente, danneggiare lievemente locali, armadi o oggetti personali di compagni e altro personale della scuola;
4. offendere con parole, gesti o azioni i compagni.


#### Fascia C – Sanzioni

1. comunicazione scritta alla famiglia da parte del Coordinatore o del Dirigente Scolastico;
2. ammonizione del Dirigente Scolastico;
3. convocazione della famiglia presso il Coordinatore o il Dirigente Scolastico;
4. sospensione dalle lezioni fino a tre giorni;
5. sospensione dalla partecipazione a una o più visite guidate in relazione alla gravità del fatto;

Le sanzioni n°4 e 5 saranno irrogate dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico: Prima di formulare la proposta di deferimento dell'alunno responsabile al Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico verificherà la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente ed abbia valide prove. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia sul deferimento al Consiglio di Classe e sulla sanzione irrogata.

#### Sanzioni accessorie

In aggiunta alle sanzioni sopraindicate per le fasce A – B – C potranno essere irrogate le seguenti sanzioni accessorie:



1. assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare;
2. sequestro temporaneo di materiale non pertinente o pericoloso;
3. invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali compromessi mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o ai compagni offesi;
4. ripristino della situazione antecedente la mancanza.

Le presenti sanzioni accessorie saranno individuate con riferimento alla natura della mancanza.

#### Fascia D – Mancanze disciplinari

1. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico;
2. allontanarsi arbitrariamente da scuola eludendo la sorveglianza;
3. aggredire e usare violenza nei confronti dei compagni o del personale scolastico;
4. commettere fatti gravi che turbino il regolare andamento della classe o della scuola;
5. danneggiare le strutture scolastiche.

#### Fascia D – Sanzioni

1. sospensione da uno a più viaggi di istruzione disposta dal Consiglio di Classe;
2. sospensione fino a 5 giorni, con l'obbligo di svolgere a casa compiti appositamente programmati dai docenti;
3. sospensione fino a 15 giorni, con l'obbligo di svolgere a casa compiti appositamente programmati dai docenti.

Le predette sanzioni sono funzionali al conseguimento degli obiettivi di educazione alla cultura della legalità. Infatti i comportamenti compresi nella fascia D sono connotati da un altissimo grado di disvalore sociale e non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità fra la sanzione irrogata e l'infrazione disciplinare commessa. La sanzione dell'allontanamento dello

studente è inflitta dal Consiglio di Classe su proposta avanzata dal Dirigente Scolastico.

Prima di formulare la proposta di deferimento dello studente responsabile al Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico verificherà la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'irrogazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare le famiglie del deferimento dello studente al Consiglio di Classe e sull'irrogazione della sanzione.

#### Fascia E – Irrogazioni disciplinari e reati penali

In presenza di fatti che siano qualificabili come reati in base all'ordinamento penale il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione all'art. 361 C.P. Gli stessi comportamenti saranno valutati ai fini dell'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1. allontanamento ( sospensione ) dello studente per 15 giorni;
2. allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni.

Nel primo caso titolare del potere di applicare la sanzione è il Consiglio di Classe, secondo la procedura di sopra già descritta.

Nel secondo caso è il Consiglio di Istituto competente a disporre l'allontanamento dello studente. Nei periodi di allontanamento superiori ai 3 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'attività giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. In presenza di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure di atti di provata violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare serie apprensioni a livello sociale e quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è possibile procedere all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ad opera del Consiglio di Istituto.

Nei casi ancora più gravi il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo

scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.




## **ART. 5 - ORGANI LEGITTIMATI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE**

Premesso che la tipologia delle sanzioni disciplinari assunta dal presente Regolamento è la seguente, si riportano a fianco della sanzione considerata gli organi legittimati alla sua irrogazione:

- 1) richiamo verbale da parte del docente, dei Collaboratori del dirigente, del Dirigente scolastico - *docente, Collaboratori del dirigente, Dirigente scolastico;*
- 2) invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali compromessi, mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o a compagni offesi - *docente, Collaboratori del dirigente, Dirigente scolastico;*
- 1) ripristino della situazione antecedente la mancanza, con riparazione e/o ristoro del danno di lieve entità - *docente, Collaboratori del dirigente, Dirigente scolastico;*
- 3) assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe - *docente, Consiglio di classe;*
- 4) nota scritta sul diario - *docente, Collaboratori del dirigente, Dirigente scolastico*
- 5) nota sul registro di classe - *docente, Collaboratori del dirigente, Dirigente scolastico;*
- 6) ammonizione del Dirigente - *Dirigente scolastico;*
- 7) comunicazione scritta del Coordinatore o del Dirigente scolastico alla famiglia - *Coordinatore di classe, Dirigente scolastico;*
- 8) comunicazione di richiesta di colloquio con la famiglia da parte del Coordinatore o del Dirigente scolastico - *Coordinatore di classe, Dirigente scolastico, Consiglio di Classe;*
- 9) assegnazione di attività di ricerca, di elaborazione e di studio su tematiche riguardanti l'educazione alla legalità - *docente, Consiglio di classe;*
- 10) attività di "docenza" con lezioni rivolte ai compagni sugli argomenti di educazione alla legalità approfonditi - *docente, Consiglio di classe;*
- 11) attività di riordino di materiali - *docente, Consiglio di classe;*
- 12) attività di volontariato a favore di compagni bisognosi di aiuto e sostegno per un periodo determinato - *Consiglio di classe, Dirigente;*
- 13) attività di pulizia dei locali scolastici - *, Consiglio di classe, Dirigente, salvo piccole operazioni di ripristino della situazione iniziale dell'aula che possono essere comminate dallo stesso docente;*
- 14) attività di pitturazione di locali scolastici - *Consiglio di classe, Dirigente;*
- 15) sospensione dalla partecipazione a una o più visite guidate - *Consiglio di classe;*

- 16) attività di volontariato concordate con i servizi sociali – *Dirigente scolastico sentito il Consiglio di classe* ;
- 2) risarcimento del danno mediante dazione di denaro parte dei genitori o dei tutori dell'alunno - *Consiglio di Istituto*;
- 17) sospensione fino a 15 giorni – *Consiglio di classe*;
- 18) allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni – *Consiglio di Istituto*;
- 19) denuncia all'Autorità Giudiziaria – *Dirigente scolastico*.




#### ART. 6 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- I richiami, le ammonizioni, le note devono:
  - ❖ essere sempre rivolte a persona individuata per nome e cognome;
  - ❖ essere sempre accompagnate da idonea motivazione;
  - ❖ essere sempre precedute da un idoneo accertamento dei fatti;
  - ❖ essere sempre precedute dall'ascolto, a difesa, dell'alunno responsabile.
- L'irrogazione delle sanzioni volte al recupero e al reinserimento educativo dell'alunno devono essere precedute *anche* dalla spiegazione del senso della sanzione assegnata ad opera di chi tale sanzione commina.
- Nel caso che la sanzione rieducativa sia irrogata dal Consiglio di Classe spetterà al Coordinatore far comprendere all'alunno responsabile il senso della stessa.
- Il deferimento dell'alunno al Consiglio di Classe o al Consiglio di istituto avverrà su iniziativa del dirigente scolastico, o un suo delegato, o su proposta del Docente.
- Prima del deferimento dell'alunno responsabile ai predetti organi il Dirigente scolastico, o un suo delegato, verificherà la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali sia possibile desumere che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dello studente e abbia natura grave.
- In particolare il Dirigente, o un suo delegato, ascoltata la persona offesa ascolta l'alunno invitandolo ad esporre gli argomenti a sua difesa.
- Il Dirigente, o un suo delegato, provvederà quindi all'eventuale contestazione dell'addebito.
- Il Dirigente scolastico provvederà a informare la famiglia dell'alunno anche tramite fonogramma sul fatto commesso dall'alunno, sul conseguente deferimento dello stesso al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, sui diritti della famiglia di cui ai due punti seguenti.
- La famiglia dello studente deferito ha il diritto di essere ascoltata dal Dirigente e/o dal Consiglio di Classe.

- 
- La persona offesa, o la sua famiglia, se minore, ha il diritto di essere ascoltata dal Dirigente e/o dal Consiglio di Classe.
  - La famiglia dello studente deferito ha il diritto di presentare memorie al Consiglio di Classe.
  - La persona offesa, o la sua famiglia, se minore, ha il diritto di presentare memorie al Consiglio di Classe.
  - Il Dirigente scolastico provvederà a notificare alla famiglia dell'alunno l'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare.
  - Tale notifica potrà avvenire anche a mezzo fonogramma.
  - Seguirà sempre comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  - La comunicazione alla famiglia sulla sanzione irrogata dovrà contenere la sanzione comminata e la motivazione del provvedimento.
  - Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni irrogate.
  - La sanzione disciplinare diviene immediatamente esecutiva con la notifica, stante il principio che vuole immediatamente esecutivi i provvedimenti amministrativi pur in pendenza di procedimento di impugnazione.
  - La sanzione disciplinare sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera scolastica.
  - Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.
  - In tali casi troverà applicazione il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che autorizza la scuola ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del DLgs 196/2003 e del D.M. 306/2007.
  - Il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare iniziato.
  - Al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente nella scuola di arrivo, tutta la documentazione relativa alle sanzioni disciplinari sarà inviata in busta chiusa con in cima scritto "Riservato all'attenzione del Dirigente scolastico".

**ART. 7 - TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LA  
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

- L'irrogazione della sanzione disciplinare perché sia efficace deve essere rapida.

- 12
- 
- Di conseguenza il procedimento di irrogazione deve contemperare il diritto alla difesa dell'alunno con l'esigenza dell'Istituzione scolastica di dar vita a un procedimento snello e rapido.
  - L'intero procedimento di irrogazione della sanzione deve concludersi nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito

**ART. 8 - MODALITA' DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
DI CLASSE E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO QUANDO OPERANO IN SEDE DI  
CONSIGLIO DI DISCIPLINA.**

**CONSIGLIO DI CLASSE**

- Il Consiglio di Classe che opera in funzione di Consiglio di disciplina, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela di dati personali e sensibili e di privacy, al fine di poter meglio analizzare il comportamento dello studente in relazione alla sua situazione personale, familiare, sanitaria, ecc., risulta costituito dalla sola componente docente ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
- Il Consiglio di Classe risulta validamente costituito se sono presenti i 2/3 dei componenti.
- Le decisioni risultano validamente assunte se sono state votate dalla maggioranza dei presenti.
- In caso di parità prevale il voto del Dirigente/Presidente.
- I lavori sono introdotti da una relazione del Dirigente scolastico in merito ai fatti contestati allo studente.
- Il Consiglio di classe procede ad ascoltare i genitori dell'alunno deferito o/o a leggere le memorie difensive da essi presentate.
- Il Consiglio di classe procede quindi ad ascoltare la persona offesa o i suoi genitori, se trattasi di minore, e/o a leggere le memorie difensive da questa/i presentate.
- Procede quindi all'esame dei fatti tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da questo sono derivate.
- Il Dirigente scolastico propone una sanzione da comminare.
- Il Consiglio di classe la approva o la respingere a maggioranza dei presenti.
- Se in Consiglio di Classe è presente la persona offesa, questa si astiene al momento del voto.
- La sanzione è accompagnata da idonea motivazione, secondo le indicazioni contenute nel

precedente paragrafo.


- Il Dirigente effettuerà le operazioni di notifica secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo.
- Tutti i membri del Consiglio di Classe sono tenuti al segreto d'ufficio.
- Il Consiglio di Classe può essere convocato anche in via d'urgenza se la situazione lo richiede.



### **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- Il Consiglio di Istituto che opera in funzione di Consiglio di disciplina svolge il suo lavoro a porte chiuse.
- Il Consiglio di Istituto risulta validamente costituito se sono presenti i 2/3 dei componenti.
- Le decisioni risultano validamente assunte se sono state votate dalla maggioranza dei presenti.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- I lavori sono introdotti da una relazione del Dirigente scolastico in merito ai fatti contestati alla studente.
- Il Consiglio di Istituto procede quindi ad ascoltare i genitori dell'alunno e/o a leggere le memorie difensive da questa presentate.
- Il Consiglio di Istituto procede anche ad ascoltare la persona offesa o i suoi genitori, se trattasi di minore, e/o a leggere le memorie difensive da questa/i presentate
- Procede quindi all'esame dei fatti tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da questo sono derivate.
- Il Presidente propone una sanzione da comminare.
- La proposta viene discussa e messa ai voti.
- Il Consiglio di Istituto la approva o la respingere a maggioranza dei presenti.
- Se in Consiglio di Istituto è presente la persona offesa o un suo genitore, questa/o si astiene al momento del voto.
- Il Dirigente effettua le operazioni indicate nel precedente paragrafo.
- Tutti i membri del Consiglio di Istituto sono tenuti al segreto d'ufficio
- Il Consiglio di Istituto può essere convocato anche in via d'urgenza, su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, se la situazione lo richiede.

### **ART. 9 - DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI**



- La disciplina delle impugnazioni trova la sua *ratio* nel rispetto del principio costituzionale del diritto alla difesa che non può non trovare applicazione anche in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte agli studenti.
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni costituisce “procedimento amministrativo”. Di conseguenza ad esso si applicano le disposizioni della L.241/90 e le sue successive modificazioni e integrazioni.
- In particolare trovano applicazione i seguenti principi dalla stessa legge previsti:
  - Comunicazione di avvio del procedimento disciplinare alla famiglia o, in casi meno gravi, all’alunno;
  - Formalizzazione dell’attività istruttoria;
  - Obbligo di conclusione espressa;
  - Obbligo di motivazione;
  - Rispetto dei termini per la conclusione del procedimento.
- L’irrogazione della sanzione disciplinare perché sia efficace deve essere rapida.
- Di conseguenza il procedimento di irrogazione deve contemperare il diritto alla difesa dell’alunno con l’esigenza dell’Istituzione scolastica di dar vita a un procedimento snello e rapido.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di uno o entrambi i genitori o da chi ne fa le veci entro 15 giorni dalla notifica di irrogazione della sanzione alla famiglia dello studente a pena di decadenza.
- Il ricorso avverso la sanzione va proposto al Consiglio di Garanzia dell’Istituzione scolastica.
- La procedura è la seguente :
  - Il genitore o chi ne fa le veci consegna al protocollo dell’Istituto il ricorso che, a pena di inammissibilità, deve contenere:
    - I dati identificativi del ricorrente;
    - L’indirizzo e il suo, eventuale, recapito telefonico;
    - La sua legittimazione a ricorrere;
    - La narrazione dei fatti imputati allo studente;
    - La contestazione dei fatti con le motivazioni che ne stanno a fondamento;
    - la richiesta rivolta al Consiglio di Garanzia;
    - la data e la firma
  - entro 48 ore il Dirigente scolastico provvede a convocare il Consiglio di Garanzia,



anche a mezzo fonogramma;

- entro le 72 ore successive il Consiglio si riunisce;
- il Consiglio di Garanzia si pronuncia entro i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso;
- la mancata pronuncia da parte di detto organo equivale a una pronuncia di rigetto del ricorso;
- della decisione del Consiglio di Garanzia, o della sua mancata pronuncia, dovrà essere data informazione alla famiglia ricorrente;
- la decisione assunta dal Consiglio sarà affissa all'Albo dell'Istituto;
- contro la decisione del Consiglio di Garanzia è ammesso reclamo al Direttore dell'U.S.R. della Toscana entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Garanzia dell'Istituto o dallo spirare del termine per la decisione.
- La decisione del Direttore dell'U.S.R. della Toscana è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto dal Direttore dell'U.S.R. della Toscana e composto, per la scuola secondaria di I grado, da tre docenti e da tre genitori.
- L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e del Regolamento, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di controinteressati.
- L'organo di garanzia regionale si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
- Per esigenze istruttorie il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta.
- Qualora entro tale termine l'organo di garanzia regionale non abbia pronunciato il parere, il Direttore dell'U.S.R. della Toscana può decidere indipendentemente dal parere.

**ART. 10 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI GARANZIA**


- Il Consiglio di garanzia dell'Istituto è costituito da cinque membri:
  - Il Dirigente scolastico
  - Due docenti
  - Due genitori della scuola secondaria
- Il Dirigente scolastico svolge le funzioni di presidente e il suo voto vale doppio in caso di parità.
- I due docenti vengono designati in seno al Collegio dei Docenti, insieme a due membri

supplenti.

- I due genitori sono designati, all'interno dei suoi componenti, dall'assemblea dei rappresentanti di classe dei genitori della scuola secondaria di I grado debitamente convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Istituto.
- Per il quorum strutturale e per quello funzionale valgono i requisiti necessari per il funzionamento del Collegio dei Docenti.
- Detta assemblea provvederà anche a individuare due membri supplenti.
- Delle sopra dette operazioni dovrà essere redatto processo verbale che dovrà restare agli atti dell'Istituto.
- La seduta del Consiglio di Garanzia è valida se sono presenti i 4/5 degli aventi diritto.
- Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
- Non è ammessa l'astensione nel corso delle operazioni di voto.
- In caso di incompatibilità, dovere di astensione o impedimento prevedibile da parte di uno dei suoi membri, il Dirigente scolastico provvederà a sostituirlo con uno dei membri supplenti scelto secondo il criterio dell'ordine alfabetico e della rotazione.
- Per il Dirigente scolastico in quanto rappresentante lo Stato non si dà incompatibilità o dovere di astensione.
- Chi ha irrogato la sanzione e fa parte del Consiglio di Garanzia deve essere sostituito, eccezion fatta per il Dirigente scolastico per le ragioni di cui sopra.
- Chi ha un figlio destinatario di sanzione e fa parte del Consiglio di Garanzia deve essere sostituito.

Via A. FRANCA 2, 26 AGO, 2014  
Il Presidente del Consiglio di Istituto

Sig.ra Emilia Fraschini



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Anna Giulia Sulis

